# **Dichiarazione *de minimis* – reg. (CE) n. 1407/2013**

# DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO “DE MINIMIS”

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in qualità di legale rappresentante dell’impresa\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ed avente titolo per ottenere con la partecipazione al bando per la partecipazione a fiere internazionali, approvato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo con delibera n. 167 del 15/10/2018, la concessione di un beneficio pari ad euro\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

## PRESO ATTO

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013[[1]](#footnote-1) ha stabilito:

- che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “*de minimis*” che possono essere concessi a un’impresa unica[[2]](#footnote-2) nell’arco di tre esercizi finanziari[[3]](#footnote-3) - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi[[4]](#footnote-4)*)*;

- che gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;

- che gli aiuti *de minimis* possono essere cumulati (i) con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti *de minimis* a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e (ii) con gli aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);

- che gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti *de minimis* non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto *de minimis* o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;

- che la disciplina *de minimis* di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:

* agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura[[5]](#footnote-5) per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007, Reg. 717/2014);
* agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli[[6]](#footnote-6) per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013);
* agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari[[7]](#footnote-7);
* agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
* agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
* agli aiuti “non trasparenti”[[8]](#footnote-8);

- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. *de minimis* 1407/2013;

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,**

## DICHIARA

che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il \_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_ e termina il \_     \_\_\_\_\_\_\_;

che l’impresa rappresentata:

[ ] non è controllata ne controlla, direttamente o indirettamente[[9]](#footnote-9), altre imprese;

[ ] controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia (ragione sociale e dati anagrafici):

…      …………………………………………………………………… ….

……     ……………………………………………………………………….

……     ……………………………………………………………………….

[ ] è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia (ragione sociale e dati anagrafici):

……     ……………………………………………………………………….

……     ……………………………………………………………………….

……     ……………………………………………………………………….

che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:

[ ] non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;

[ ] è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;

che l’impresa rappresentata, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica”, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti *de minimis*, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto:

[[ ]  ] - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in *de minimis* nel corso del periodo sopra indicato

oppure

[[ ]  ] – nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni, ha beneficiato solo dei seguenti aiuti *de minimis*:

a) euro \_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_ concessi in data \_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_ ai sensi del Reg. *de minimis* \_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_

b) euro \_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ concessi in data \_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ai sensi del Reg. *de minimis* \_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_

c) euro \_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_ concessi in data \_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ai sensi del Reg. *de minimis* \_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_

d) euro \_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_ concessi in data \_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_ da \_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ai sensi del Reg. *de minimis* \_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_

(Nell’ipotesi in cui l’impresa rappresentata rientri nel concesso di “impresa unica” alla presente dichiarazione dovranno essere allegate analoghe dichiarazioni predisposte da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono l’”impresa unica”).

La suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto *de minimis*, del contributo pubblico di euro \_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato Regolamento (UE) n. 1407/2013.

*Luogo, data*  \_\_\_\_\_\_     \_\_\_, \_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *( firma del legale rappresentante)\**

**Informativa ai sensi artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Venezia Rovigo (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione del presente documento .

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Venezia Rovigo con sede legale in Venezia, sito internet www.dl.camcom.gov.it, P.I. e C.F. 04303000279, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdcciaadl@legalmail.it.

 Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al bando cui sono riferiti, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

1. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
2. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpdcciaadl@legalmail.it con idonea comunicazione;
3. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

(\*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

*Avvertenze:*

*Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.*

Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).

- allegati: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.

1. Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. [↑](#footnote-ref-1)
2. Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti di collegamento indicati all’art. 2, par. 2, del Reg. *de minimis* 1407/2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa ed è valutato su base mobile (tenendo conto dell’esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari precedenti), come previsto dall’art. 3, par. 5, e dal considerando 10 del Reg. *de minimis* 1407/2013. [↑](#footnote-ref-3)
4. Gli aiuti *de minimis* non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di € 200.000,00, all’impresa si applica tale massimale purché sia dimostrabile che l’attività di trasporto merci su strada non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tuttavia se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura non beneficiano di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tuttavia se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tuttavia se un’impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati non beneficia di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013). [↑](#footnote-ref-8)
9. Art.2, co. 2, Regolamento n. 1407/2013: “*Ai fini del presente Regolamento, si intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”*. [↑](#footnote-ref-9)